

Pubblicato il 19/03/2021

N. 03392/2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 10932/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10932 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Carmelita Coglitore, Patrizia Drago, Daniela Ceraolo, Patrizia Rifatto, Antonino Carabelló, Salvatore Sansiverino, Maurizio Colucci, Giuseppe Crescenti, Maria Cannata, Sostine Cannata, Ersilia Dolci, Maria Catano, Carmela Cernuto, Vincenza Lucia Famulari, Rosario Riganello, Giuseppa Costa, Maria Beatrice Cernuto, Matilde Chiarenza, Giuseppe Bontempo, Maria Cirino, Massimo Chillemi, Carmela Formica, Alessandra Cerrito, rappresentati e difesi dagli avvocati Dino Caudullo, Salvatore Marco Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Giuseppina Florio non costituito in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- 1) del diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con nota prot. m_pi. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0038188.30-08-2018 con cui è stata respinta l'istanza del 9/8/2018 formulata dai ricorrenti e volta a richiedere l'attivazione immediata di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammissione dei predetti docenti alle prove scritte del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.” indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), ovvero in ultima ipotesi, alla ripetizione in ulteriore seduta ad hoc delle prove preselettive che i precitati insegnanti non avevano potuto sostenere per cause non imputabili alla loro volontà;
- 2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art. 6, comma 11 prevede che “La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso”.
- 3) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, per mancata presentazione alle prove preselettive del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;
- 4) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;
- 5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi

compreso, ove occorra, il silenzio-diniego opposto dall'USR Sicilia all'istanza di avvio procedimento amministrativo del 9/8/2018

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 21\2\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alle prove d'esame

- dell'ignoto provvedimento con il quale i ricorrenti, già destinatari di Ordinanza cautelare resa da codesto Tribunale n.ro 6130/2018 del 17/10/2018 che ordinava il rifacimento delle prove preselettive, sono stati erroneamente ricompresi fra i destinatari di misure cautelari tesi all'ammissione alle prove scritte;
- del provvedimento, parimenti ignoto ai ricorrenti, con cui sul sito dell'Usr Lazio sono state pubblicate le sedi in cui taluni docenti erano chiamati a svolgere prove suppletive scritte in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nella parte in cui vi venivano erroneamente ricompresi anche i ricorrenti, mai destinatari di simile provvedimento giudiziario;
- dell'ulteriore ignoto provvedimento con cui i ricorrenti, del tutto ignari dei superiori provvedimenti, rimanevano esclusi da ogni forma di ripetizione delle prove concorsuali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 26\6\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017;
- 2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale,

per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche stata Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1) del diniego espresso dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con nota prot. m_pi. AOODGPER. REGISTRO UFFICIALE.U.0038188.30-08-2018 con cui è stata respinta l'istanza del 9/8/2018 formulata dai ricorrenti e volta a richiedere l'attivazione immediata di un procedimento amministrativo finalizzato all'ammissione dei predetti docenti alle prove scritte del “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali.” indetto con Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direttore Generale per il Personale Scolastico n.1259 del 23.11.2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.90 del 24.11.2017), ovvero in ultima ipotesi, alla ripetizione in ulteriore seduta ad hoc delle prove preselettive che i precitati insegnanti non avevano potuto sostenere per cause non imputabili alla loro volontà;

2) del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 138 del 3.08.2017, nella parte in cui, art. 6, comma 11 prevede che “La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l'esclusione dal concorso”.

3) dei provvedimenti di non ammissione dei ricorrenti alle prove scritte, per mancata presentazione alle prove preselettive del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 e dei relativi verbali, di cui si sconoscono gli estremi;

4) delle graduatorie dei candidati ammessi alle prove scritte del concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 23.11.2017 pubblicate dagli UU.SS.RR. Sicilia, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi

compreso, ove occorra, il silenzio-dinieg o opposto dall'USR Sicilia all'istanza di avvio procedimento amministrativo del 9/8/2018

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 21\2\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alle prove d'esame

- dell'ignoto provvedimento con il quale i ricorrenti, già destinatari di Ordinanza cautelare resa da codesto Tribunale n.ro 6130/2018 del 17/10/2018 che ordinava il rifacimento delle prove preselettive, sono stati erroneamente ricompresi fra i destinatari di misure cautelari tesi all'ammissione alle prove scritte;
- del provvedimento, parimenti ignoto ai ricorrenti, con cui sul sito dell'Usr Lazio sono state pubblicate le sedi in cui taluni docenti erano chiamati a svolgere prove suppletive scritte in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nella parte in cui vi venivano erroneamente ricompresi anche i ricorrenti, mai destinatari di simile provvedimento giudiziario;
- dell'ulteriore ignoto provvedimento con cui i ricorrenti, del tutto ignari dei superiori provvedimenti, rimanevano esclusi da ogni forma di ripetizione delle prove concorsuali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 26\6\2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur n.395 del 27.03.2019, di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017;
- 2) dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Corso-concorso nazionale,

per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato con il decreto sub 1) impugnato;

3) dell'avviso recante “Rinvio del diario della prova scritta del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna” pubblicato in GU n.89 del 09.11.2018, nella parte in cui non ha disposto il rinvio della prova scritta anche per tutte le altre regioni;

4) del Decreto direttoriale n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, all'art.8 comma 8, prevede che “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” e del corrispondente art.12 comma 2 del DM 3.08.2017 n.138 e non prevedono, in ogni caso, il superamento della prova scritta da parte dei candidati che abbiano conseguito nei 5 quesiti a risposta aperta non espressi in lingua straniera la votazione di almeno 56/80,

corrispondente a 70/100.

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi i tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, nonché, ove occorra:

- la nota Miur n.41127 del 18.09.2018 recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, anche laddove non disciplina le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della “prova scritta

computerizzata” e, in ogni caso, nella parte in cui non fornisce istruzioni circa il funzionamento del software attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indica/chiarisce la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una e non prevede un report finale delle risposte salvate;

- i c.d. Quadri di riferimento della prova scritta, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d'esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del suddetto corso-concorso nazionale e/o dalle rispettive Sottocommissioni, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- lo sconosciuto provvedimento adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, DM. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso suddetto, anche nella parte in cui ha previsto tra i quesiti a risposta aperta non di lingua la risoluzione di un “caso pratico”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 12/11/2019 :

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicata in data 1.08.2019, nella parte in cui non risulta inserito il ricorrente;

- 2) del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur dell'1.08.2019 prot.1205, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

- 3) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per la ricorrente, ivi compresi ove occorra, e nei limiti di interesse:

- l'avviso del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione del Miur del l'1.08.2019 prot.35372;

- la Tabella di assegnazione ai ruoli regionali pubblicata in data 8.08.2019 li indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, pubblicato con il decreto sub 1) impugnato;

3) dell'avviso recante “Rinvio del diario della prova scritta del corso concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, per i soli candidati della Regione Sardegna” pubblicato in GU n.89 del 09.11.2018, nella parte in cui non ha disposto il rinvio della prova scritta anche per tutte le altre regioni;

4) del Decreto direttoriale n.1259 del 23.11.2017 nella parte in cui, all'art.8 comma 8, prevede che “A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale” e del corrispondente art.12 comma 2 del DM 3.08.2017 n.138 e non prevedono, in ogni caso, il superamento della prova scritta da parte dei candidati che abbiano conseguito nei 5 quesiti a risposta aperta non espressi in lingua straniera la votazione di almeno 56/80,

corrispondente a 70/100.

5) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti, ivi compresi i tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni, nonché, ove occorra:

- la nota Miur n.41127 del 18.09.2018 recante le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata, anche laddove non disciplina le modalità di somministrazione ai concorrenti e svolgimento della “prova scritta

computerizzata” e, in ogni caso, nella parte in cui non fornisce istruzioni circa il funzionamento del software attraverso il quale detta prova sarebbe stata somministrata e non indica/chiarisce la necessità, per non perdere le risposte elaborate, di salvare queste ultime, una per una e non prevede un report finale delle risposte salvate;

- i c.d. Quadri di riferimento della prova scritta, pubblicati sul sito internet istituzionale del MIUR in data 17.10.2018, nonché dei criteri valutazione della prova scritta d'esame, come adottati dalla Commissione giudicatrice del suddetto corso-concorso nazionale e/o dalle rispettive Sottocommissioni, e dei relativi verbali di loro approvazione, di data ed estremi non noti;

- lo sconosciuto provvedimento adottato dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 13, DM. MIUR 3.8.2017, n. 138, con il quale il medesimo Comitato ha redatto i quesiti a risposta aperta somministrati ai candidati nell'ambito della prova scritta del concorso suddetto, anche nella parte in cui ha previsto tra i quesiti a risposta aperta non di lingua la risoluzione di un “caso pratico”;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COGLITORE CARMELITA il 27/11/2020 :

PER L'ANNULLAMENTO

1) della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con D.D.G. n.1259 del 23.11.2017, ripubblicata in data 14.08.2020, nella parte in cui non risultano inseriti i ricorrenti;

2) del decreto del Capo dipartimento del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico del Miur dell'14.08.2020 prot.998, di pubblicazione della graduatoria sub 1) impugnata;

3) di ogni altro atto e provvedimento, antecedente, susseguente o connesso ai provvedimenti sopra impugnati, comunque pregiudizievole per i ricorrenti

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria definitiva impugnata con motivi aggiunti;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n.836/2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Rinvia all'udienza pubblica dell'8 febbraio 2022

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO